

Mediazione familiare transfrontaliera - Italia



La **mediazione familiare** è un percorso che i coniugi o i partner in crisi decidono liberamente di intraprendere per risolvere il loro conflitto, con l'intervento di uno o più mediatori che hanno il compito di facilitare la comunicazione e di guidare la coppia ad affrontare sia gli aspetti emotivi, sia quelli materiali della separazione (divisione dei beni, assegni di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, eccetera), incoraggiando la coppia a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti familiari.

La mediazione è disciplinata in via generale dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, *"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*.

Questa normativa individua la procedura per risolvere in via stragiudiziale le controversie inerenti **diritti disponibili**. Per alcune materia espressamente indicate, il previo esperimento della mediazione è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale.

In materia di famiglia, solo le controversie riguardanti i patti di famiglia (cioè i contratti con i quali l'[imprenditore](#) trasferisce, in tutto o in parte, la propria [azienda](#) ad uno o più discendenti) richiedono il previo esperimento della mediazione.

Per tutte le altre controversie familiari la mediazione è facoltativa.

Tuttavia, nelle procedure che riguardano l'affidamento dei figli, il giudice può rinviare l'adozione di provvedimenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

La mediazione può svolgersi **presso enti pubblici o privati**, iscritti nel **registro degli organismi di mediazione** tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Al riguardo può consultarsi l'elenco al seguente link:

<https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>

Gli avvocati iscritti all'albo forense sono di diritto mediatori.

In molti comuni italiani è possibile usufruire di **servizi di mediazione familiare**, tramite i consultori familiari, i servizi sociali o le aziende sanitarie locali.

Diverso dalla mediazione, ma anch'esso finalizzato alla risoluzione stragiudiziale dei conflitti, è il procedimento di **negoziazione assistita**, disciplinato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La negoziazione assistita è l'accordo (detto convenzione di negoziazione) con il quale le parti convengono di "cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia". Per essere valido, l'accordo deve essere concluso in forma scritta, **con l'assistenza di uno o più legali** e riguardare diritti disponibili.

A differenza dell'accordo raggiunto mediante la mediazione, quello raggiunto all'esito della negoziazione assistita costituisce **titolo esecutivo** e consente l'iscrizione di **ipoteca giudiziale**.

Come per la mediazione, anche la negoziazione può essere obbligatoria o facoltativa.

In materia di famiglia, la negoziazione assistita è sempre facoltativa.

La legge disciplina la **negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio**, per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

Nel caso di **coppia senza figli** minorenni (o maggiorenni incapaci), l'accordo viene sottoposto al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale, se non riscontra irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati.

Se **la coppia ha figli** minori (o maggiorenni incapaci), l'accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente, per la verifica della sua idoneità a garantire gli interessi dei figli. In caso di valutazione positiva, il pubblico ministero lo autorizza, altrimenti lo trasmette al presidente del tribunale, il quale convocherà le parti entro i successivi trenta giorni.

L'accordo così raggiunto e autorizzato produce **gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari** di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, si può ricorrere alla negoziazione assistita anche in caso di scioglimento dell'**unione civile tra persone dello stesso sesso**.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019